

Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie

Gentile Socio, gentile Cliente,

ti informiamo che i Decreti Legislativi n. 180/2015 e n.181/2015 del 16 novembre 2015 hanno recepito in Italia la Direttiva europea BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*) che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento.

In particolare la Direttiva individua i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (in Italia, questo ruolo è svolto dalla Banca d'Italia) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Questo al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia, sul sistema finanziario e sui contribuenti.




Il D. lgs.180/2015 prevede, in armonia con la direttiva europea, che in caso di avvio di una procedura di risoluzione, è necessario disporre delle seguenti procedure:

1. **Dal 16 novembre 2015**, la Banca d'Italia potrà disporre della **riduzione e/o conversione in capitale** degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza, incluse le azioni e le obbligazioni subordinate al fine di coprire le perdite della banca e ripristinare il patrimonio minimo regolamentare.
2. **Dal 1 gennaio 2016**, la Banca d'Italia potrà avviare una **procedura di risoluzione o di liquidazione della banca** in dissesto. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati vi è il "Bail-in".

Il *Bail-in* consiste nella riduzione/abbattimento del valore nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca in dissesto (perdita totale o parziale del capitale investito dalla clientela), fino alla concorrenza delle perdite, secondo la seguente gerarchia :

1. **Azioni** e altri strumenti rappresentativi di capitale
2. **Obbligazioni subordinate** (il cui rimborso, in caso di liquidazione dell'emittente, non è assicurato);
3. **Obbligazioni non subordinate** e dei **depositi interbancari e delle grandi imprese**;
4. **Depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese per la parte eccedente l'importo di € 100.000.**

Una volta assorbite le perdite, si procederà alla conversione in azioni degli strumenti 2. 3. e 4., secondo l'ordine sopra indicato.



La logica della gerarchia prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. Pertanto per primi saranno gli azionisti a coprire le perdite della banca e successivamente, se necessario, si sacrificheranno alcune categorie di creditori.

Quindi, dal 1° gennaio 2016 le passività, assoggettabili al Bail-in, diverse dalle obbligazioni subordinate potranno essere svalutate e convertite solo nella fase della risoluzione. Specifichiamo inoltre che le disposizioni in materia di Bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Ad esempio, in caso di *Bail-in*, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma ciò avverrebbe **solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si fossero rivelate insufficienti** a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca.

Si specifica che dal 1° gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese saranno assoggettati al *Bail-in* solo dopo le obbligazioni non subordinate.

Sono esclusi dal Bail-in solo alcune specifiche passività, tra le quali:

- a) **i depositi fino a € 100.000 delle persone fisiche e piccole e medie imprese** (depositi a risparmio, conti correnti, certificati di deposito nominativi, conti deposito);
- b) **le obbligazioni garantite** (c.d. covered bond)
- c) **le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria** (il contenuto delle cassette di sicurezza, titoli o fondi detenuti in un conto deposito, gestioni patrimoniali).

Il *Bail-in* potrà essere attivato qualora la banca in dissesto sia considerata di interesse pubblico. Alla luce di tale regola si ritiene contenuta l'eventualità che una Cassa Rurale possa essere oggetto di una procedura di risoluzione. Conseguentemente, in caso di grave difficoltà di una banca di credito cooperativo, qualora le rafforzate misure di prevenzione delle crisi previste dal nuovo quadro normativo si rivelassero insufficienti, si applicherebbero le ordinarie procedure previste per i casi di non solvibilità.

E' opportuno segnalare che fino ad oggi, le difficoltà di singole banche di credito cooperativo sono state risolte con l'intervento degli strumenti di protezione della Categoria che hanno consentito il superamento delle criticità, avvalendosi unicamente di risorse messe a disposizione dal sistema del credito cooperativo.

La **solidità** degli istituti di credito è **misurata dal coefficiente di patrimonializzazione**, ovvero il rapporto percentuale tra il patrimonio della banca e l'insieme delle attività (es. prestiti) ponderate per il rischio. **Il requisito minimo regolamentare è pari al 10,5%.**

Nello specifico, con riferimento al patrimonio di primaria qualità (CET 1), a dicembre 2014, la **Cassa Rurale di Fiemme** registrava un **CET 1 Ratio pari a 19,13%**, il sistema delle Casse Rurali Trentine un valore medio pari al 15,5%, superiore a quanto rilevato nella media dell'industria bancaria italiana (11,8%).

19,13%
CET1 Ratio

11,80%
CET1 Ratio
medio



Cassa Rurale
di Fiemme



Altre Banche

Dati al 31/12/2014